



Decreto n° 0111 / Pres.

Trieste, 6 giugno 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 SETTEMBRE 2009, N. 263 (REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI PRODUTTIVI DI INTERVENTO, I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALLARTICOLO 7, COMMI DA 43 A 46, DELLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2007, N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2007)).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 06/06/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 06/06/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 06/06/2014

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

Visto l'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) che autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura, nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore «de minimis», per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine, di seguito denominati finanziamenti;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0263/Pres., di seguito denominato regolamento;

Considerato che il regolamento prevede che i finanziamenti siano concessi in regime «de minimis» nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Considerato che in corrispondenza della scadenza, alla data del 31 dicembre 2013, del periodo di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006, è stato adottato il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Considerato che il regolamento (UE) 1407/2013 prevede la possibilità di concedere aiuti compatibili di importo limitato alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con alcune differenze rispetto al precedente regolamento (CE) 1998/2006, che prevedeva il massimale dell'aiuto, non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, concedibile alla medesima impresa e l'impossibilità di concedere aiuti ad imprese con situazione economica irrimediabilmente compromessa e da considerarsi in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02));

Visto, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, che dispone che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis», non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, sia riferito a un'impresa unica, come definita dall'articolo 2 del medesimo regolamento;

Visto, altresì, l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, che prevede che gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di tale procedura su richiesta dei creditori;

Ritenuto pertanto, anche in considerazione della necessità di continuare a garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese agricole nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole, di emanare un regolamento che, nel tenere conto delle nuove disposizioni

comunitarie relative agli aiuti «de minimis», modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto 0263/Pres./2009, prevedendo, in particolare, i riferimenti al regolamento (UE) 1407/2013 e l'adeguamento delle condizioni di ammissibilità dei finanziamenti alle disposizioni del predetto regolamento europeo;

Considerato che tutte le altre condizioni stabilite dal regolamento (UE) 1407/2013 per la concessione degli aiuti risultano soddisfatte dai criteri e modalità definiti con il regolamento;

Ritenuto di emanare il regolamento di modifica al proprio decreto n. 0263/Pres./2009, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 988 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007))";

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007))", nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007))

- Art. 1 modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 263/2009
- Art. 2 sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 263/2009
- Art. 3 modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 263/2009
- Art. 4 modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 263/2009
- Art. 5 modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 263/2009
- Art. 6 modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 263/2009
- Art. 7 sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 263/2009
- Art. 8 abrogazione degli allegati al decreto del Presidente della Regione 263/2009
- Art. 9 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 263/2009

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007)), è aggiunta la seguente:

"f bis) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

- 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.”.

Art. 2 sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 263/2009

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 263/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 regime dell'aiuto

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 sono concessi in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.”.

Art. 3 modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 263/2009

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 263/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006,” sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, i beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfano le condizioni previste per l'apertura nei loro confronti di tale procedura su richiesta dei creditori.”.

Art. 4 modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 263/2009

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 263/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: “e sono ammessi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in presenza di una situazione aziendale non irrimediabilmente compromessa, relativa ad un'impresa che non è da considerarsi in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà)” sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: “indicate nell'allegato B” sono sostituite dalle seguenti: “secondo il modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale”;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo avere accertato che l'importo dell'aiuto non comporta il superamento del limite di cui all'articolo 3, comma 2. A tale fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti.”.

Art. 5 modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 263/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 263/2009, le parole: “di cui all'allegato D” sono sostituite dalle seguenti: “approvato con decreto del Direttore del competente Servizio e messo a disposizione dalla Direzione centrale”.

Art. 6 modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 263/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 263/2009, le parole: “di cui all'allegato B” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6, comma 5”.

Art. 7 sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 263/2009

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 263/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere oggetto di consolidamento anche i debiti contratti per la realizzazione di investimenti che abbiano ottenuto aiuti in forza di altre decisioni della Commissione, ovvero in forza di un regime di aiuto, purché il cumulo degli aiuti non dia luogo ad un importo o ad un'intensità superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.”.

Art. 8 abrogazione degli allegati al decreto del Presidente della Regione 263/2009

1. Gli allegati A, B, C e D al decreto del Presidente della Regione 263/2009 sono abrogati.

Art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE